

**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO  
( PROVINCIA DI L'AQUILA)**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILII  
FINANZIARI, NONCHE' DI BENI IMMOBILI AD  
ASSOCIAZIONI OD ALTRI ORGANISMI PRIVATI,  
ANCHE DEL VOLONTARIATO**

Approvato con Deliberazione di C.C. n 18 del 09/ 05/2002

## **INDICE**

### **RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

ART.1 – NATURA DEGLI INTERVENTI

ART.2 – EROGAZIONI A PERSONE

ART.3 – SETTORI DI INTERVENTO

ART. 4 – ISCRIZIONE NELL'ELENCO

ART. 5 – INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 6 – INTERVENTI RELATIVI ALL'IMPEGNO CIVILE E ALLA TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

ART. 7 - INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI

ART. 8 – INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' EDUCATIVE

ART. 9 -INTERVENTI RELATIVI ALLA TUTELA AMBIENTALE

ART. 10 – INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

ART.11 SVILUPPO ECONOMICO

ART. 12 – INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13 - CRITERI

ART. 14 – CASI PARTICOLARI

ART. 15 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILII FINANZLARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 16 – TERMINI ED ESAME DELLA DOMANDA

ART. 17 – MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI

ART. 18 - UTILIZZAZIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI

ART. 19 - CONSUNTIVO

ART. 20 - DECADENZA

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI PATRIMONIALI** abrogato con delibera di cc. n. 10 del 23/05/2003

### **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 26 - FORME DI PUBBLICITA'

### **PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI**

ART. 27- PATROCINIO DEL CONIUNE

ART. 28 - V.ANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART. 29 - LE ISTANZE

ART. 30 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART.31 - TUTELA DELLA PRIVACY

## **RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

### **Art. 1 - Natura degli interventi**

Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può procedere alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché di beni immobili ad associazioni od altri organismi privati, anche del volontariato, secondo il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed in applicazione del Titolo III°, CAPO II° dello Statuto.

I contributi, di qualunque genere, ad enti, associazioni o altri organismi privati sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.

### **Art. 2 - Erogazioni a persone**

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e di benefici economici da parte del Comune.

L'effettivo rispetto dei criteri e delle modalità deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito riferimento alle norme.

### **Art. 3 - Settori d'intervento**

I settori d'intervento sono relativi ad:

- a) attività socio-assistenziali;
- b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- c) attività culturali;
- d) attività educative;
- e) tutela ambientale;
- f) attività ricreative e sportive;
- g) sviluppo economico.

Viene istituito l'elenco delle associazioni o di altri organismi privati ai fini della concessione di forme di sostegno di cui al presente regolamento. L'elenco è suddiviso secondo i sopracitati settori d'intervento.

### **Art. 4 - Iscrizione nell'elenco**

Le associazioni e gli altri organismi privati, con sede a Civita D'Antino possono chiedere l'iscrizione nell'apposito elenco, indicando il settore d'intervento e presentando idonea documentazione. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente, le associazioni di volontariato iscritte in eventuale registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

L'ufficio competente cura l'aggiornamento di tale elenco, determina le date entro cui devono pervenire le domande per le iscrizioni, dandone idonea pubblicità. L'approvazione dell'elenco è di competenza della Giunta Comunale.

La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno il piano delle scadenze al fine di corredarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazione delle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

#### **Art. 5 - Interventi relativi ad attività socio-assistenziali**

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni di volontariato che operano a Civita D'Antino per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- a) ricercare la prevenzione e rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
- b) ricercare la promozione e sviluppo del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione; della sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali, dell'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a rischio di emarginazione, al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
- c) consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.

#### **Art. 6 - Interventi relativi all'impegno civile e alla tutela e promozione dei diritti umani**

Gli interventi possono essere disposti a favore di Enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni di volontariato che operano a Civita D'Antino:

- 1) per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita,
- 2) per tutte le iniziative aventi ad oggetto l'esaltazione della dignità dell'uomo, dell'ambiente in cui vive, dei suoi diritti intangibili, con riferimento anche a quanto stabilito dagli organismi internazionali.

#### **Art. 7 - Interventi relativi ad attività culturali**

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni di volontariato, che operano a Civita D'Antino per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura e l'organizzazione di mostre, convegni e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale.

#### **Art. 8 - Interventi relativi ad attività educative**

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni di volontariato, che operano a Civita D'Antino per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne.

#### **Art. 9 - Interventi relativi alla tutela ambientale**

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni di volontariato, che operano a Civita D'Antino, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali.

#### **Art. 10 - Interventi relativi a attività ricreative e sportive**

Gli interventi possono essere disposti, per quanto attiene ad attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, di enti di promozione sportiva, di enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società o gruppi, che operano a Civita D'Antino, per l'organizzazione

di manifestazioni sportive, a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive.

Gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici o privati, associazioni, organizzazioni del volontariato, che operano a Civita D'Antino, per l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi. Particolare attenzione sarà riservata agli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, alle discipline di base che rivestono carattere formativo e alle attività sportive dilettantistiche.

### **Art. 11 - Sviluppo economico**

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni di volontariato che operano in attività economiche tradizionali o innovative.

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive, di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici verso il territorio comunale.

Particolare attenzione verrà rivolta per il settore agricolo nel campo dell'agricoltura a carattere biologico e naturale; per il settore turistico per interventi nel campo del turismo sociale.

### **Art. 12 - Indirizzi del Consiglio Comunale**

Il Consiglio Comunale stabilisce, con proprio atto d'indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio, quali siano, nell'ambito di ciascun settore d'intervento, quelle attività verso cui indirizzare prioritariamente il proprio sostegno; individua altresì l'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente destinate a contributi in denaro per i settori d'intervento.

### **Art. 13 - Criteri**

La concessione delle forme di sostegno è stabilita, fermo il disposto dell'art. 12, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta, in rapporto:
  1. al perseguimento d'interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
  2. alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
  3. al tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
- b) considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto (particolarmente nell'ambito delle attività culturali).

L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

- 1) al sostegno di altri enti pubblici o privati;

- 2) al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- 3) alla capacità economica del richiedente.

Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di un'iniziativa determinata non può superare il 70 % dei relativi costi complessivi.

#### **Art. 14 - Casi particolari**

In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di interventi economici può essere disposta a favore di enti privati, associazioni e comitati, non inclusi nell'elenco pii cui all'art. 4, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la città o che abbiano rilievo di carattere sovracomunale.

La concessione di interventi economici può essere altresì disposta a favore di enti, associazioni e comitati per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali

#### **Art 15 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici**

Le associazioni e gli altri organismi privati, iscritti nell'elenco, possono chiedere al Comune contributi, beni strumentali, servizi, concessione di strutture, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo tutti gli elementi utili all'esame dell'istanza, descrizione e durata dell'attività, costo previsto, eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati, finalità dell'intervento, il nominativo del delegato alla riscossione e alla firma della convenzione, quando prevista, bilanci e numero degli associati.

#### **Art. 16 - Termini ed esame della domanda**

Le domande per ottenere contributi, servizi, concessione di strutture, beni strumentali devono pervenire, di norma, almeno 60 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa. Alla domanda viene data risposta entro i successivi 30 giorni.

I sopradetti termini non si applicano per le iniziative che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto.

Le domande, presentate su apposito modulo, vanno indirizzate al Sindaco, devono contenere la descrizione sommaria delle iniziative, attività o manifestazioni programmate ed essere sottoscritte dalla persona richiedente o dal legale rappresentante dell'ente, associazione, società o gruppo.

All'istanza devono essere allegati relazioni illustrative dell'iniziativa, attività o manifestazione che si intende realizzare ed un dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci d'entrata e di spese.

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.

Le istanze istruite sono rimesse dal settore competente alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento e nel quale sono evidenziate le richieste prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente regolamento.

La concessione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è disposta motivatamente dalla Giunta e, nell'ambito dei criteri stabiliti da tale Organo, dal dirigente di area, secondo le rispettive competenze e nei limiti degli stanziamenti definiti.

Con l'atto di concessione viene quantificata l'erogazione, anche se non si tratta di contributi di carattere finanziario.

È esclusa ogni forma di acollo da parte del Comune relativa al pagamento di utenze.

La concessione di benefici, di cui al presente regolamento, per iniziative non occasionali disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai quattro anni, rinnovabili esclusivamente con atto espresso. Il provvedimento finale deve specificare la ragione dell'accoglimento o del diniego.

#### **Art. 17 - Modalità di erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici**

Per le attività di cui all'art. 5 l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici viene effettuata in acconto, nella misura consentita dalla legge finanziaria e dalla disponibilità di bilancio e comunque per un importo non superiore all'80 % dell'importo concesso. In caso di necessità ed urgenza l'erogazione può arrivare anche al 100 % dell'importo concesso. Per le attività di cui agli art. 6, 7, 8, 9, 10, 11 l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici viene effettuata in acconto, nella misura consentita dalla finanziaria e dalla disponibilità di bilancio e comunque per un import() non superiore al 50 % dell'importo concesso. Il saldo dell'erogazione è corrisposto in seguito a presentazione al Sindaco, da parte del beneficiario della stessa, di relazione illustrativa dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata.

#### **Art. 18 - Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici**

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate, in relazione a quanto realizzato. Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di erogazioni presentate nell'anno successivo da parte del soggetto di cui sopra.

#### **Art. 19 - Consuntivo**

A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre 90 giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute. La presentazione della documentazione di cui al precedente comma è dovuta anche da parte delle associazioni o enti che abbiano chiesto sussidi diversi dalle erogazioni.

#### **Art. 20 - Decadenza**

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
- b) non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 19, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in tornea ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.

Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI PATRIMONIALI**

Abrogato con delibera di cc. n. 10 del 23/05/2003

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 26 - Forme di pubblicità**

Alla fine di ogni esercizio, il funzionario responsabile del settore competente provvede a istituire l'albo dei soggetti cui sono stati erogati nell'anno contributi, sussidi, beni strumentali e strutture, indicandone i soggetti beneficiari e l'ammontare. Per quanto attiene agli immobili viene indicata altresì l'eventuale riduzione del canone rispetto al valore di mercato. Tale elenco viene affisso all'albo pretorio del Comune e posto a disposizione dei richiedenti presso l'Ufficio Segreteria.

## **PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI**

### **Art. 27 - Patrocinio del Comune**

Il Comune, ai sensi dell'art.29 dello Statuto, favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte all'intera collettività.

La concessione del patrocinio del Comune o di uno o più Assessorati può comportare, per disposizione rispettivamente del Sindaco o degli Assessori interessati, la messa a disposizione di strumenti che il Comune possiede a favore dei gruppi o associazioni che richiedano il patrocinio:

- a) concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
- b) l'assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti, fino a un massimo di 200 copie;
- c) affissione gratuita delle locandine prodotte dal Comune, previamente vistate per il contenuto dal Comune e riportanti l'intestazione "Civita D'Antino", e delle locandine prodotte dai richiedenti il patrocinio a condizione che rechino in testata "Comune di Civita D'Antino" oppure "Patrocinio del Comune di Civita D'Antino",
- d) spedizione del materiale pubblicitario stampato dal Comune sulla base di elenchi a disposizione o prestabiliti;
- e) predisposizione degli atti amministrativi nonché spedizione del materiale pubblicitario da parte del personale comunale;
- f) vigilanza esterna: utilizzo di personale dell'ente vigilanza urbana;
- g) prestazioni economiche per attrezzature, transenne, addobbi, ecc. (da indicare dettagliatamente nell'istanza);
- h) uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere (è fatta salva l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge);



### **Art. 29 - Le istanze**

Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'Amministrazione Comunale nella sua attività programmatica.

Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'art. 27 devono essere indirizzate al Sindaco. Le istanze devono essere redatte con le modalità di cui all'art. 15 e presentate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Nelle domande dovranno essere indicate le date approssimative di realizzazione, il genere d'iniziativa e i contributi richiesti all'Ente, tenendo conto di quanto prevede il presente regolamento. Richieste che esulino dalla citata programmazione saranno inserite se compatibili con la programmazione stessa e con le risorse economiche disponibili.

### **Art. 30 - Concessione del patrocinio**

Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco al quale l'istanza deve essere trasmessa in tempo utile per l'esame; in caso di dissenso la definitiva determinazione è di competenza della Giunta Comunale. Il Sindaco può conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti dei rispettivi capitoli di bilancio.

Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti d'iniziativa, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

### **Art.31 — Tutela della privacy**

Nell'adozione dei singoli provvedimenti di concessione, il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto del D.Lgs.135/1999 e successive modificazioni.